



SENT. N. 87/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23514** del
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di
citazione depositato in data 23 novembre 2023, ritualmente notificato,
nei confronti di:

Delussu Francesco (C.F.: DLSFNC61T23E323M), nato il 23/12/1961 a

Irgoli (NU), residente a Orosei (NU), località Sas Mancas, n. 12;

Piu Antonella (C.F: PIUNNL65R41E323T), nata l'1/10/1965 ad Irgoli

(NU), ivi residente in via A. Segni, n. 2,

rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cecchetti ed elettivamente

domiciliati presso il suo studio legale, in via Cosimo Morelli, n. 27,

Macerata, pec: AvvPaoloCecchetti@puntopec.it.;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

	uditi nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024, con l'assistenza della	
	segretaria dott.ssa Tiziana Camaioni, il relatore dr. Giuseppe Vella, il	
	Pubblico Ministero, in persona del Procuratore regionale dr.ssa	
	Alessandra Pomponio, l'avv. Paolo Cecchetti per i convenuti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 23/11/2023,	
	ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la	
	Procura regionale ha convenuto in giudizio Delussu Francesco e Piu	
	Antonella, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento	
	in favore dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)	
	della complessiva somma di € 72.956,40, da maggiorarsi di accessori e	
	spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di	
	risarcimento dei danni derivati dall'illecita percezione di contributi	
	agricoli per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.	
	II. Riferisce la Procura regionale che con nota prot. n. 5029	
	dell'8/6/2022 il Gruppo di Ascoli Piceno della Regione Carabinieri	
	Forestali "Marche" aveva trasmesso una segnalazione di danno	
	erariale, derivante dall'indebita percezione di contributi europei da	
	parte della "Società Agricola Semplice DSF di Delussu Stefano"	
	(P.IVA 01729200434), già corrente in Camerino, contrada Gagliano, n.	
	6.	
	La Procura, pertanto, con decreto prot. n. 2392 del 28/6/2022	
	delegava apposite indagini al Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza	
	2	

	di Ancona, Sezione Accertamento Danni Erariali, che con relazione n.	
	113216/2023 del 9/6/2023 riferiva sull'esito delle attività svolte.	
	Inoltre, con nota prot. n. 2413 del 20/6/2023 la Procura chiedeva	
	notizie aggiornate circa il procedimento penale n. 3937/2021,	
	promosso dalla Procura della Repubblica di Macerata a carico di Piu	
	Antonella, Delussu Francesco e Carboni Battistina.	
	A tale richiesta veniva dato riscontro con nota prot. n. 1009/2023,	
	pervenuta in data 23/6/2023 con i relativi allegati, con cui veniva	
	comunicata l'avvenuta emissione, in data 17/2/2023, dell'avviso di	
	cui all'art. 415 bis del c.p.p. nei confronti di Delussu Francesco,	
	Carboni Battistina e Piu Antonella, imputati per i reati di cui agli artt.	
	110, 81 e 640 bis c.p., per avere, in maniera fraudolenta e in esecuzione	
	di un medesimo disegno criminoso, creato artificiosamente le	
	condizioni per conseguire illecitamente contribuzioni pubbliche.	
	Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri Forestali di Ascoli Piceno e	
	dalla Guardia di Finanza di Ancona emergeva, in sintesi, quanto	
	segue.	
	II.1 La società agricola DSF è risultata destinataria, per le annualità	
	dal 2014 al 2017, di cospicui contributi comunitari erogati	
	dall'A.G.E.A. nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C), a	
	valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e sulla	
	misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.), adducendo	
	fittiziamente titoli riconducibili al contratto d'affitto di fondi rustici, di	
	cui alla L. n. 203/82, stipulato in data 11/2/2014 tra i sedicenti	
	proprietari dei terreni Delussu Francesco e Carboni Battistina e Piu	
	3	

	Antonella, in veste di legale rappresentante della Società Agricola	
	Semplice DSF (contratto registrato in data 28/2/2014 presso l'Ufficio	
	territoriale di Tolentino dell'Agenzia delle Entrate - Direzione	
	Provinciale di Macerata, al n. 519, Serie 3).	
	In particolare, i contributi in questione venivano percepiti dalla soc.	
	DSF sulla base dell'asserito legittimo possesso dei seguenti	
	appezzamenti di terreno, aventi una superficie complessiva di HA	
	57.01.31:	
	Belfiore B474- Comune di Camerino, N.C.T. Foglio 115, particelle 49-	
	50-55-56-57-60-61-62-63-64-65-68-70-71-72-73-74-75-81-82;	
	Belfiore B474- Comune di Camerino, N.C.T. Foglio 122, particelle: 15-	
	37-43-46-47-67-110-139-140-142;	
	possesso conseguito per effetto del suddetto contratto di affitto,	
	sottoscritto da locatori privi di titolo di proprietà sui beni e, pertanto,	
	da ritenersi non idoneo a legittimare la richiesta di accesso ai	
	contributi europei in questione da parte della soc. agricola DSF, di cui	
	fungeva quale legale rappresentante la Piu ma che era, di fatto, gestita	
	(dopo la morte del fratello Delussu Stefano, avvenuta nel 2012) da	
	Delussu Francesco.	
	II.2 In proposito, la Procura ha riferito che i suddetti terreni,	
	unitamente ai fabbricati ed accessori ivi ubicati, di proprietà della	
	"Cassa per la formazione della proprietà contadina" (cui è poi	
	succeduto l'I.S.M.E.A.- Istituto di servizi per il mercato agricolo	
	alimentare, Ente pubblico economico nazionale), in data 24/2/1998	
	erano stati ceduti ai coniugi Delussu Francesco e Carboni Battistina,	
	4	

mediante un contratto di vendita con riserva della proprietà, di cui all'art. 1523 c.c., denominato anche "vendita con patto di riservato dominio".

Tale contratto prevedeva che i suddetti acquirenti, all'epoca in regime di comunione legale dei beni, ottenessero immediatamente la disponibilità materiale dei fondi rustici, con relativa voltura catastale in loro favore, con assunzione dell'obbligo di pagamento del prezzo in trenta rate annuali, per un importo di £ 28.575,000, attualizzato in € 14.757,91, con scadenza al 30 giugno di ogni anno.

Di fatto, però, già a partire dal 1999 gli acquirenti non ottemperavano regolarmente ai pagamenti, in quanto la prima rata veniva versata soltanto nel 2002 e la seconda soltanto nel 2007.

Stante il protrarsi delle inadempienze, l'ISMEA nel 2011 adiva il Tribunale Civile di Roma, al fine di ottenere la restituzione dei terreni.

La vicenda processuale trovava il suo epilogo nella sentenza n. 14803/2013, pubblicata il 2/7/2013, rettificata con decreto del 18/9/2013, passata in giudicato in data 17/2/2014, con la quale veniva dichiarata la risoluzione contrattuale e disposta l'immediata restituzione dei terreni all'ISMEA.

Tale sentenza veniva formalmente comunicata dall'ISMEA ai coniugi Delussu-Carboni in data 30/10/2013, a mezzo di lettera raccomandata prot. n. 16351, in risposta alla quale i medesimi chiedevano all'ISMEA di rinunciare alla relativa esecuzione; da quel momento, si instaurava tra le parti e i rispettivi legali una copiosa ma sterile corrispondenza, che avrebbe indotto l'ISMEA ad avviare nel 2017 le procedure per la

vendita dei terreni ad un nuovo acquirente (tale Bonaventura Rachele, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Castelsantangelo sul Nera, come da preliminare di vendita del 10/3/2022).

I coniugi Delussu-Carboni, infatti, seppur ripetutamente sollecitati, come da documentazione in atti, non provvedevano al rilascio dei terreni oggetto del contenzioso.

Soltanto in data 10/3/2022, dopo la notifica di un atto di precetto per il rilascio e l'instaurazione di un procedimento d'opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Macerata, conclusosi nel luglio 2021 con una sentenza di rigetto del ricorso presentato dal solo Delussu Francesco, l'ISMEA riusciva a rientrare nel pieno possesso dei suddetti terreni e degli annessi fabbricati, accessori e pertinenze.

II.3 Ciò premesso, la Procura ha sostenuto che, nonostante le vicende sopra descritte, con evidenti intenti fraudolenti e con la consapevolezza di porre in essere condotte illecite, volte a conseguire indebitamente contributi pubblici di derivazione europea, Delussu Francesco e Piu Antonella (Carboni Battistina è stata successivamente ritenuta estranea alla vicenda, in quanto non a conoscenza dell'esistenza del contratto) sottoscrivevano in data 11/2/2014 un fittizio contratto di affitto di fondi rustici, in modo da consentire alla Società Agricola DSF di accedere all'erogazione dei contributi pubblici appresso descritti, e ciò sulla base di istanze all'uopo formalmente inoltrate da Piu Antonella, su indicazioni dello stesso Delussu Francesco, che, di fatto, si occupava della gestione

aziendale, come si evince dal verbale di audizione (v. all. n. 26 alla relazione della G.d.F. n. 113216/2023).

La Procura ha, altresì, riferito che successivamente i medesimi fondi rustici vennero dati (sempre fittiziamente) in affitto, in data 14/5/2018, alla “Società Agricola Semplice Gagliano di Balaban Ovidiu & C.” (di cui era socio ed amministratore di fatto lo stesso Delussu Francesco), nonostante il precedente contratto di affitto con la DSF non fosse ancora scaduto.

Peraltro, entrambi i contratti di affitto così succedutisi nel tempo prevedevano la corresponsione in favore dei locatori di un canone annuo pari ad € 800,00, reddito che, però, non risulta essere mai stato da essi dichiarato al Fisco nei relativi periodi d'imposta.

La Procura ha, quindi, affermato che, per effetto delle suddette condotte illecite, i contributi agricoli indebitamente percepiti dalla società agricola DSF (di cui fungeva quale legale rappresentante la Piu ma che era, di fatto, gestita dal Delussu) ammontano ad €: 12.953,12 per l'anno 2014, 13.309,25 per il 2015, 13.957,27 per il 2016, 12.447,54 per il 2017; a ciò vanno aggiunti: € 16.132,40, percepiti per l'anno 2017 a titolo di sussidi in favore di produttori agricoli colpiti dagli eventi sismici del 2016, ed € 4.156,82, percepiti a titolo d'indennità in favore di aziende agricole ubicate in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (Misura 13- Sottomisura 13.1, Pagamenti compensativi nelle zone montane, di cui al Regolamento UE n. 1305/2013).

I contributi illecitamente conseguiti dalla DSF ammontano, dunque,

	complessivamente ad € 72.956,40, di cui: € 52.667,18 a valere sul	
	FEAGA, € 4.156,82 a valere sul FEASR ed € 16.132,40 a titolo di sussidi	
	straordinari post sisma del 2016.	
	II.4 La Procura ha anche riferito che, a seguito del decesso di Delussu	
	Stefano, avvenuto nel 2012, la società DSF era stata formalmente	
	amministrata dall'unica socia superstite, Piu Antonella, sino a	
	quando, in data 22/6/2022, a seguito del provvedimento del	
	Conservatore n. 38910 del 5/5/2022, la medesima società è stata	
	cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi del D.P.R. n.	
	247/2004.	
	In tale contesto, in data 9/6/2022 i Carabinieri Forestali di Ascoli	
	Piceno notificavano nei confronti del trasgressore Piu Antonella e	
	degli altri obbligati in solido, Delussu Francesco, Carboni Battistina e	
	Società Agricola DSF, un verbale di contestazione per l'applicazione	
	di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di aiuti comunitari	
	nel settore agricolo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 898/1996,	
	a causa dell'indebita percezione di contributi a carico del FEAGA,	
	all'epoca quantificati in misura di € 26.092,30, in quanto riferiti alle	
	sole annualità 2016 e 2017.	
	Per quanto riguarda il procedimento penale n. 3937/2021 R.G.N.R., la	
	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, con nota	
	pervenuta alla Procura della Corte dei conti in data 9/11/2023, ha	
	comunicato che era stata stralciata e poi archiviata la posizione di	
	Carboni Battistina (risultata estranea alla vicenda) mentre nei	
	confronti di Delussu Francesco e di Piu Antonella era stata emessa in	
	8	

data 28/9/2023 la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 640 bis c.p.

II.5 Sulla scorta degli aggiornati elementi istruttori così acquisiti, la Procura della Corte dei conti ha provveduto all'emissione del decreto di archiviazione della posizione della Carboni (alla quale era stato inizialmente notificato invito a dedurre), ai sensi degli artt. 55, comma 1, e 69, comma 1, del c.g.c., *“per la rilevata assenza di un fattivo concorso della stessa nella causazione del danno erariale e per il suo mancato arricchimento conseguente alle condotte illecite di Delussu Francesco e di Piu Antonella”*, nei confronti dei quali è stato, invece, emesso atto di citazione per il risarcimento dei danni arrecati all'A.G.E.A.

III. Ciò premesso, con specifico riferimento al coinvolgimento nei fatti illeciti dei suddetti convenuti ed alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa a loro carico, la Procura ha evidenziato nell'atto di citazione quanto segue.

III.1 In relazione all'antigiuridicità della condotta ed al nesso di causalità con il danno, il P.M. ha sostenuto che: *“Gli accertamenti istruttori compiuti hanno ben evidenziato che i benefici economici percepiti dalla Società Agricola DSF e, per essa, dalla socia Piu Antonella, con il concorso di Delussu Francesco (che, di fatto, si occupava della gestione aziendale), legati all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricole, sono stati conseguiti sulla base di attestazioni mendaci in ordine alla disponibilità dei fondi per i quali i contributi venivano richiesti e indebitamente ottenuti (come meglio descritto nella parte in fatto)”*.

In particolare, il P.M. ha affermato che: *“Piu Antonella, sottoscrivendo per conto della DSF il contratto d'affitto di fondi rustici da soggetto non proprietario e in tal modo dimostrando fittiziamente la giuridica disponibilità dei terreni siti in Camerino, ha concorso a creare artificiosamente le condizioni richieste dalla normativa per presentare richieste di contributi (D.U.P.) e richieste di aiuti (anche straordinari a valere sul P.S.R.) all'A.G.E.A. e alla Regione Marche per gli anni dal 2014 al 2017 compresi, così conseguendo un illecito arricchimento, con corrispondente danno all'Erario nazionale ed europeo. L'operazione fraudolenta è avvenuta con il determinante apporto di Delussu Francesco (anche quale amministratore di fatto della società, dopo il decesso del fratello Stefano, avvenuto ancor prima della stipula del contratto d'affitto e anche della concessione dei contributi), che, pur nella consapevolezza di non poter più vantare alcun diritto sui fondi in questione (essendo intervenuta la risoluzione giudiziale dell'originario contratto di compravendita con l'ISMEA), ha sottoscritto un contratto di affitto degli stessi con la Società Agricola DSF e, per questa, con la Piu.*

E', pertanto, evidente che gli odierni convenuti (Piu e Delussu), in concorso tra loro e al fine di trarne illecito profitto, hanno posto in essere una condotta dolosa diretta a creare artificiosamente la documentazione non veritiera, nella specie il contratto d'affitto datato 11/2/2014, idonea ad indurre in errore l'Autorità di Gestione (Regione Marche) e l'organismo pagatore (A.G.E.A.), che hanno poi dato seguito, ciascuno per quanto di competenza, all'erogazione di provvidenze pubbliche, in assenza delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale e, più specificamente, in assenza del possesso da parte della società beneficiaria di un legittimo titolo di

conduzione dei fondi (in quanto di proprietà dell'ISMEA, come definitivamente acclarato dal Tribunale civile di Roma con la sentenza di risoluzione contrattuale n. 14803 del 2/7/2013, passata in giudicato il 17/2/2014, perfettamente conosciuta in quanto regolarmente comunicata agli originari acquirenti Delussu e Carboni).

La Società Agricola DSF non ha, pertanto, mai avuto alcuna disponibilità giuridica dei fondi in questione; il contratto dichiarato e presente nel fascicolo aziendale risulta essere, quindi, inidoneo e viziato (contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta Piu, che lo vorrebbe, peraltro, considerare frutto di un "errore materiale") e le domande di pagamento presentate per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 sono, di conseguenza, basate su dichiarazioni non veritiere; pertanto, non risultano spettanti i contributi illecitamente richiesti e indebitamente percepiti".

III.2 Per quanto riguarda l'elemento psicologico, la Procura ha ritenuto sussistenti comportamenti connotati da dolo in capo sia a Delussu Francesco che a Piu Antonella, i quali, pur nella evidente consapevolezza di non essere proprietario dei terreni (il primo) e di aver stipulato un contratto di affitto "a non domino" (la seconda), avevano artificiosamente posto in essere le condizioni per far conseguire alla società agricola DSF (di cui la Piu era socia e legale rappresentante e il Delussu amministratore di fatto) i suddetti contributi comunitari.

Infatti, il Delussu, all'atto della stipula, in data 11/2/2014, del contratto di affitto, era pienamente a conoscenza della sentenza di risoluzione contrattuale, emessa il 2/7/2013 dal Tribunale di Roma, al

pari della Piu, che aveva costituito la società DSF assieme a Delussu Stefano, fratello di Francesco, il quale ultimo, dopo la morte di Stefano, si occupava di fatto della gestione aziendale, lasciando alla Piu la mera esecuzione degli adempimenti formali, quali, ad esempio, la sottoscrizione e l'invio delle istanze di accesso ai contributi comunitari.

III.3 Pertanto, la Procura ha quantificato il danno risarcibile in € 72.956,40, pari ai contributi agricoli indebitamente lucrati dalla società DSF e, tramite essa, dalla Piu e dal Delussu.

* * * * *

IV. Francesco Delussu e Piu Antonella si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 2/5/2024, contestando la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei loro confronti, in quanto sarebbe basata su una serie di fraintendimenti di fatto e su un'erronea applicazione di principi giuridici in materia.

IV.1 Preliminarmente, i medesimi hanno segnalato che, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, sarebbe opportuna la riunione dei giudizi di responsabilità n. 23514 e n. 23522 (quest'ultimo promosso avverso la società agricola "Gagliano di Balaban Ovidiu e c.", il Balaban e Delussu Francesco), entrambi pendenti presso questa Corte.

IV.2 Nel merito, i convenuti hanno sostenuto che la società agricola DSF aveva titolo per fruire dei contributi comunitari, avendo regolarmente e continuativamente coltivato, in qualità di affittuaria, i terreni, di cui il Delussu Francesco e la Carboni erano da ritenersi

legittimi possessori per effetto del contratto di compravendita con “patto di riservato dominio”, da essi stipulato nel 1998 con la “Cassa per la formazione della proprietà contadina” (cui era poi succeduto l’I.S.M.E.A.).

D'altronde, “Tale possesso, anche dopo la definizione del giudizio civile di risoluzione contrattuale, si era protratto senza soluzione di continuità sino al 10/3/2022, quando, a seguito della richiesta di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 2/7/2013, il Delussu aveva riconsegnato spontaneamente all’ISMEA i fondi e le relative pertinenze.

In questo lunghissimo lasso temporale il Delussu e i suoi aventi causa a vario titolo avevano ininterrottamente coltivato i fondi e, quindi, avevano legittimamente beneficiato dei contributi e degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria, anche perché egli con la sua famiglia risiedeva in loco (C.da Gagliano, n. 6 – Camerino) ed aveva esercitato continuativamente il possesso uti dominus sui terreni predetti.

Gli altri soggetti interessati erano stati, comunque, sempre avvinti da un nesso di condivisione con il Delussu {e la Carboni}, che, come legittimi possessori dei terreni, avevano conferito gli stessi alla società DSF con specifico contratto di affitto”.

In ogni caso, dovrebbe ritenersi valido ed efficace un contratto di locazione di cosa altrui.

A supporto delle loro tesi, i convenuti hanno riferito che il Tribunale civile di Macerata, adito in opposizione a talune sanzioni amministrative loro irrogate dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Regione Marche, ha condiviso la tesi da essi prospettata, sospendendo

i provvedimenti sanzionatori con due ordinanze “gemelle”, emesse in data 26/4/2024 nell’ambito dei procedimenti R.G. 1716/2023 [Piu Antonella c/ Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste] e R.G. 2527/2023 [Delussu, Piu e Balaban c/ Regione Marche].

In particolare, in tali ordinanze è stato evidenziato che:

“Considerato che, secondo l’assunto dell’Amministrazione resistente, parte opponente non aveva diritto all’erogazione dei contributi, non avendo la legittima disponibilità dei terreni, in quanto concessi in affitto da soggetto privo di legittimazione a disporne;

osservato che, stante la natura creditizia del diritto del conduttore, non è necessaria, ai fini dell’efficacia e della validità del contratto, la sussistenza di particolari requisiti di legittimazione al negozio da parte del locatore;

rilevato che: - dall’opinione prevalente si afferma, in particolare, la piena operatività della locazione di cosa altrui e, più in generale, della locazione stipulata da un soggetto privo di un diritto sulla cosa, che lo abiliti a concederne ad altri il godimento (cfr. Cass., 11 aprile 2006, n. 8411; Cass., 27 maggio 2010, n. 12976; Cass. 14 luglio 2011, n. 15443; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22346); - dalla lata dizione dell’art. 1571 c.c., questa teoria desume, dunque, che il contratto di locazione di cosa altrui è valido ed efficace, almeno fino a quando il conduttore abbia la disponibilità, pur se soltanto di fatto, della cosa locata e sia in grado di consegnarla prima e di garantirne poi il pacifico godimento al conduttore, il quale, conseguentemente, non potrà agire in risoluzione, sino a quando riesce a godere pacificamente della cosa. Il che non toglie ovviamente che il legittimo titolare del bene possa far valere in

ogni momento il suo diritto sulla cosa nei confronti del locatore e/o del conduttore e, in particolare, agire per ottenere il rilascio del bene.

Alla luce di tali rilievi, atteso che la titolarità in capo al locatore di un diritto, reale o personale, sulla cosa locata non è un requisito di validità ed efficacia del contratto, il relativo difetto potendo solamente riflettersi sull'attuazione del rapporto obbligatorio e portare, dunque, alla risoluzione del contratto per inadempimento, laddove comporti la perdita, di fatto, del pacifico godimento del bene locato da parte del conduttore; osservato che è sostanzialmente pacifico tra le parti che l'opponente, di fatto, ha avuto la disponibilità dei terreni sino al 10 marzo 2022, allorché gli immobili sono stati riconsegnati all'ISMEA, proprietario dei medesimi; osservato, per altro e connesso verso, che nella specie nemmeno appare ravvisabile il fatto tipico sanzionato dalla norma («... mediante l'esposizione di dati o notizie falsi...»), atteso che la circostanza di fatto dell'avvenuta stipula del contratto di affitto non è falsa, di talché l'amministrazione – con un'operazione ermeneutica di tipo sostanzialmente analogico, tuttavia non consentita in materia di sanzioni amministrative, in quanto governata dai principi di tipicità e tassatività in virtù del disposto dell'art. 1 della L. 689/1981 – ha equiparato la stipula di contratti (ritenuti) invalidi all'ipotesi di esposizione di dati e notizie falsi, come se la norma sanzionasse chiunque, mediante la stipula di contratti invalidi, consegua indebitamente benefici ecc.”.

Non sussisterebbe, quindi, alcun fatto illecito e produttivo di danno erariale ed i soggetti coinvolti nella vicenda avrebbero avuto valido titolo per accedere ai contributi pubblici, sussistendo entrambi i requisiti della giuridica detenzione dei terreni e del loro utilizzo per

l'esercizio di attività agricole.

IV.3 Infine, i convenuti hanno riferito che risultano attualmente pendenti: due procedimenti penali, già riuniti, promossi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata (R.G.N.R. n. 3937/2021 e n. 4041/2021), con udienza dibattimentale fissata all'11/3/2025; i procedimenti R.G. 1716/2023 e R.G. 2527/2023 dinanzi al Tribunale civile di Macerata, con udienze fissate all'11/2/2025; il giudizio R.G. 885/2024 (separato dal procedimento R.G. 2527/2023), con udienza fissata al 5/11/2024.

Pertanto, i medesimi hanno chiesto che il presente giudizio di responsabilità amministrativa venga sospeso, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c., in attesa della definizione dei suddetti procedimenti penali e civili, che avrebbero carattere pregiudiziale.

Inoltre, considerato che *"altri soggetti coinvolti nella vicenda, come, in particolare, il sig. Onelio Cingolani, hanno visto archiviato il procedimento avviato nei loro riguardi"*, i convenuti hanno chiesto che, in questa sede, venga acquisito il relativo fascicolo nonché sia disposta l'ammissione di prova per testi, mediante audizione del Cingolani sui quesiti riportati in memoria.

IV.4 Conclusivamente, il Delussu e la Piu hanno chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei loro confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto.

V. Alla pubblica udienza dell'11/6/2024, il Pubblico Ministero, richiamando l'atto introduttivo del giudizio, ha ampiamente esposto le ragioni a sostegno della domanda risarcitoria proposta avverso i

convenuti.

In particolare, il P.M. ha sottolineato il fatto che uno degli elementi essenziali alla base del presente giudizio è il contratto d'affitto dei fondi rustici, stipulato artificiosamente l'11/2/2014 tra Delussu Francesco, la Carboni (risultata poi estranea alla vicenda) e la soc. agricola DSF, di cui fungeva quale legale rappresentante la Piu ma di cui era amministratore di fatto lo stesso Delussu.

Il P.M. ha, altresì, rilevato che in tale contratto d'affitto Delussu Francesco (e la Carboni) si definivano proprietari dei terreni, pur non essendolo, dato che il contratto di compravendita con l'ISMEA era stato oggetto di risoluzione per effetto della sentenza del Tribunale civile di Roma del 2013, che aveva anche disposto la restituzione dei fondi al legittimo proprietario.

Pertanto, la soc. agricola DSF (di cui Delussu Francesco era amministratore di fatto) non era legittimata a richiedere i contributi all'A.G.E.A. per le annualità dal 2014 al 2017; tali contributi sono stati, dunque, percepiti per effetto di una rappresentazione della realtà sostanzialmente falsa, dovuta ad operazioni fraudolentemente poste in essere dalla Piu e dal Delussu.

Il P.M. s'è, altresì, opposto alla richiesta di sospensione del presente giudizio, avanzata dai convenuti.

L'avv. Cecchetti, difensore dei convenuti, ha affermato che l'ISMEA, dopo aver ottenuto la sentenza del Tribunale di Roma nel 2013, non ne aveva chiesto formalmente l'esecuzione sino al 2020, quando ha notificato l'atto di precetto; il possesso dei terreni è, pertanto, rimasto

in capo al Delussu, che li ha dati in affitto alla società agricola DSF, la quale li ha detenuti legittimamente, li ha utilizzati per le attività agricole ed ha chiesto i pertinenti contributi all'A.G.E.A.

L'avv. Cecchetti s'è riportato, dunque, alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione, insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura o, comunque, per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c.

Il tutto come da verbale d'udienza.

La causa, quindi, è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa di Delussu Francesco e di Piu Antonella per i danni, ammontanti ad € 72.956,40, cagionati all'A.G.E.A. per effetto dell'illecita percezione, da parte della società DSF (ormai estinta) e, tramite essa, da parte dei medesimi convenuti, di contributi agricoli per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017.

2. La progressione logica delle questioni da affrontare, in conformità al sistema delineato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., impone la prioritaria disamina delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito della fattispecie, fermo restando che l'ordine di trattazione è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, in base a motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e di ragionevolezza (v. Corte Cost. n. 272/2007 nonché Cass., SS.UU., sent. n. 29/2016).

3. Per pregiudizialità logico-giuridica, il Collegio ritiene, dunque, di dover scrutinare la richiesta dei convenuti di riunione dei giudizi n. 23514 e n. 23522, promossi dalla Procura dinanzi a questa Corte.

Sul punto, come sottolineato in udienza, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di riunione di tali procedimenti, trattandosi di giudizi proposti in tempi diversi dalla Procura, riguardanti fattispecie aventi soltanto alcuni presupposti in comune ed in cui figurano come convenuti (a parte Delussu Francesco) soggetti tra loro differenti.

4. Dev'essere, altresì, respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della definizione dei giudizi civili e penali, attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di Macerata nei confronti dei convenuti Delussu Francesco e Piu Antonella.

Infatti, relativamente ai procedimenti pendenti in sede civile, si osserva che essi hanno un oggetto differente da quello del presente giudizio, ivi controvertendosi sulla legittimità delle sanzioni amministrative irrogate a carico dei soggetti coinvolti nella vicenda, mentre nel giudizio dinanzi a questa Corte deve verificarsi la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale.

Pertanto, non può configurarsi alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra le cause pendenti dinanzi al Tribunale civile di Macerata e il presente giudizio.

In proposito, il Collegio ritiene condivisibile l'interpretazione

restrittiva dei presupposti della sospensione, elaborata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti; tra le varie pronunzie, assume dirimente rilievo l'ordinanza n. 4/2021 delle SS.RR., che ha evidenziato che l'art. 106 c.g.c. consente la sospensione del processo contabile soltanto in ipotesi di altra controversia che costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Orbene, nella fattispecie in esame va esclusa la sussistenza di un tale vincolo di pregiudizialità, considerato che le pronunzie del Tribunale civile di Macerata, adito dai convenuti in opposizione a sanzioni amministrative loro irrogate dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Regione Marche, non potrebbero, comunque, fare stato nel presente giudizio di responsabilità per danno erariale.

Per completezza espositiva, il Collegio si soffermerà, comunque, nel prosieguo della trattazione, sulle ordinanze con le quali il Tribunale civile di Macerata ha sospeso, in sede cautelare, i provvedimenti con cui sono state irrogate le sanzioni amministrative, considerato che la difesa dei convenuti le ha invocate per sostenere che l'analisi degli eventi operata dalla Procura non sarebbe corretta ma frutto di fraintendimenti.

Ugualmente, va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Macerata.

Infatti, nell'ordinanza n. 5/2020 le Sezioni Riunite hanno precisato che

non è possibile identificare nel giudizio penale, sebbene concernente l'accertamento dei medesimi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale in senso tecnico, che imponga la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c., non costituendo esso l'antecedente da cui dipende necessariamente la definizione del giudizio contabile, tanto più che, secondo la consolidata giurisprudenza, sussiste piena autonomia tra il giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti ed il procedimento penale (v., ex multis, Corte dei Conti, Sez. II App., sent. n. 472/2010, Sez. d'Appello per la Regione Siciliana, sent. n. 136/2013).

Va sottolineato, infine, il disfavore dell'ordinamento nei riguardi di provvedimenti dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contrari ad una sollecita definizione delle vertenze, che costituisce, a sua volta, valore primario, come tale sancito anche a livello costituzionale con il novellato art. 111 nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

5. Le richieste di acquisizione del fascicolo della Procura riguardante il sig. Onelio Cingolani nonché di ammissione della prova per testi, secondo i capitoli indicati in memoria, vanno disattese.

Per quanto concerne la prima richiesta, il Collegio osserva che la documentazione in questione è già inserita nel fascicolo processuale e, dunque, è già a disposizione dei convenuti e del Giudice.

In secondo luogo, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio

	contenuto nel fascicolo processuale, appaiono privi di significativa	
	rilevanza ai fini della decisione i quesiti che dovrebbero porsi al	
	Cingolani in ordine alla residenza del Delussu, alla circostanza che	
	egli avesse coltivato continuativamente i terreni ubicati in contrada	
	Gagliano, al fatto che avesse impiegato anche metodi biologici ecc.	
	* * * * *	
	6. Prima di esaminare le questioni di merito, il Collegio ritiene	
	opportuno richiamare, sia pur sinteticamente, la normativa che, nel	
	periodo di riferimento, disciplinava le erogazioni dei contributi	
	comunitari nel settore agricolo, come interpretata dalla	
	giurisprudenza contabile (cfr., <i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sezione	
	Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, sentenze nn.	
	34/2023, 27/2024).	
	La P.A.C. - Politica Agricola Comune - s'identifica con l'insieme delle	
	norme e dei meccanismi con cui l'Unione Europea, sin dalla sua	
	istituzione, ha regolamentato il comparto agricolo per garantire uno	
	sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.	
	Prevista dal Trattato istitutivo della Comunità, la P.A.C. ha l'obiettivo	
	di offrire un valido sostegno al reddito degli agricoltori, affinché non	
	vi sia un abbandono del settore agricolo, fondamentale per il	
	soddisfacimento dei fabbisogni alimentari della popolazione	
	dell'Unione (art. 39 del T.F.U.E.).	
	La P.A.C. viene aggiornata ogni sette anni ed ha come principali	
	strumenti operativi i fondi FEAGA e FEASR, che si differenziano per	
	logiche di intervento e scopi perseguiti.	
	22	

	Il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) costituisce l'insieme	
	delle risorse comunitarie aventi quali obiettivi sia il sostegno al	
	reddito degli agricoltori, a prescindere dalla tipologia di	
	allevamento/coltura o metodo di produzione prescelti, sia il	
	mantenimento di un equilibrio dei prezzi dei prodotti agroalimentari	
	all'interno del mercato unico.	
	Per avvalersi del contributo a carico di tale fondo, il cui importo è	
	determinato dal valore dei "titoli PAC" posseduti, abbinati ad una	
	corrispondente superficie agricola ammissibile, che sia nella effettiva	
	disponibilità giuridica del soggetto richiedente, è necessario	
	presentare una D.U.P. (domanda unica di pagamento), in cui	
	l'agricoltore deve dichiarare, tra l'altro, il numero di ettari di terreno	
	posseduti.	
	Pertanto, al fine di percepire le erogazioni a valere sul FEAGA,	
	occorre, oltre all'esercizio di un'attività agricola, il possesso di un	
	valido titolo giuridico di conduzione delle superfici dichiarate,	
	unitamente ad idonei "titoli di pagamento".	
	Diversamente dal FEAGA, il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo	
	sviluppo rurale) è costituito dall'insieme delle risorse strutturali volte	
	a migliorare la competitività del settore agricolo, a promuovere azioni	
	per la salvaguardia del clima e per la gestione sostenibile delle risorse	
	naturali nonché a creare e mantenere posti di lavoro nel settore	
	agroalimentare, onde raggiungere un equilibrio nello sviluppo del	
	territorio e delle economie delle comunità rurali.	
	Il FEASR prevede e finanzia i P.S.R. (Programmi di sviluppo rurale),	

e, infine, il D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, riguardante “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”, che viene applicato, a partire dall’anno 2018, agli agricoltori che presentano domande nell’ambito dei regimi dei pagamenti diretti.

A livello regionale, con D.G.R. Marche n. 227 del 26 febbraio 2018 sono stati approvati i criteri e le modalità attuative del P.S.R. 2014-2020, relativamente alle sottomisure 10.1 c), 10.1 d), 11.1, 11.2, 12.1, 12.2 e 13.1, in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nonostante la progressiva semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di aiuto, è rimasto fermo il principio per il quale tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione dei contributi, a partire dal titolo in base al quale viene affermata la disponibilità dei fondi rustici, devono essere documentati e verificabili (in particolare, v. rif. all’art. 2 del Reg. UE n. 639/2014).

Pertanto, l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di titoli idonei a comprovare, in capo al coltivatore, il possesso giuridicamente legittimo e l’utilizzabilità dei terreni dichiarati.

Tali titoli vanno inseriti nel fascicolo aziendale presente nell’Anagrafe delle Aziende Agricole e gestito mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dal quale l’Organismo pagatore regionale (per la Regione Marche, l’A.G.E.A.) acquisisce i dati necessari per procedere alla determinazione delle spettanze per ogni singola azienda agricola.

Il suddetto fascicolo, riconducibile ad ogni soggetto identificato

tramite un codice univoco CUAA (Codice Unico delle Aziende Agricole, normalmente coincidente con il codice fiscale/partita IVA), è sostanzialmente un "contenitore", in cui vengono raccolti informazioni e documenti dell'azienda, supportati dalla relativa documentazione cartacea (ad es.: atti di proprietà dei fondi, contratti di locazione registrati ecc.) o verificabili tramite le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, da controllarsi periodicamente dallo stesso intestatario del fascicolo, mediante la sottoscrizione di una scheda di validazione.

Per quanto riguarda i finanziamenti rientranti nel regime di sostegno diretto all'agricoltura, l'accesso ai pagamenti di cui al Regolamento UE n. 1307/2013 prevede la presentazione di una domanda unica di pagamento (D.U.P.), da inoltrarsi all'A.G.E.A., anche tramite un Centro di Assistenza Agricola, ordinariamente entro il 15 maggio di ciascun anno.

L'erogazione del contributo viene effettuata esclusivamente con accreditamento su conto corrente bancario o postale e, generalmente, in diverse "tranches".

6.1 Ciò premesso, risulta evidente, come osservato dalla Procura, che, trattandosi, in entrambi i casi, di contributi parametrati all'estensione dei terreni, la reale disponibilità giuridicamente titolata, da parte dell'agricoltore, dei fondi, dei quali, comunque, occorre sempre la specificazione dei dati catastali, costituisce fattore essenziale.

La necessità di garantire la certezza della consistenza aziendale, da
riportare nelle domande annuali di contributo, ha determinato

	nell'ordinamento nazionale l'emanazione di una disciplina integrativa	
	(art. 3, c. 1, lett. f, del D.P.R. n. 503/1999, decreti del MIPAAF del	
	4/4/2000, del 10/8/2001, del 17/4/2003 e del 20/3/2015), supportata	
	da alcune circolari diramate dall'A.G.E.A. (n. 35 del 24/4/2001, n. 23	
	del 24/4/2003, n. 210 del 20/5/2005), da cui emerge chiaramente che	
	l'erogazione dei contributi è sempre subordinata alla sussistenza di un	
	titolo giuridicamente valido e debitamente documentabile, che	
	attribuisca all'imprenditore agricolo (coltivatore/allevatore) la	
	legittima disponibilità della superficie dichiarata.	
	In altri termini:	
	la disponibilità dei terreni dev'essere "titolata", non essendo	
	sufficiente una mera relazione di fatto, che potrebbe concretizzarsi	
	persino nell'usurpazione di fondi altrui;	
	tale disponibilità deve basarsi sui titoli civilistici della proprietà,	
	dell'affitto o del comodato, i quali debbono essere, altresì, regolari	
	rispetto all'interesse fiscale dello Stato, ossia debitamente registrati e,	
	ove previsto, annotati nei registri catastali.	
	6.2 Sotto il profilo sanzionatorio, va richiamato il disposto dell'art. 60	
	del Reg. UE n. 1306/2013, applicabile dal 1° gennaio 2014, il quale	
	prevede che: "Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti	
	dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone	
	fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato	
	artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici,	
	in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"; anche il successivo	
	art. 19, c. 2, del Reg. UE n. 640/2014, entrato in vigore a partire dalla	
	27	

complessivo pari a £ 28.575.300 (attualizzato in € 14.757,91), con scadenza al 30 giugno di ogni anno.

Di fatto, però, gli acquirenti non rispettavano gli impegni assunti, in quanto la prima rata veniva saldata soltanto nel 2002 e la seconda rata nel 2007, dopo di che essi non effettuavano alcun ulteriore pagamento.

In proposito, va rammentato che mediante il contratto di compravendita con riserva della proprietà, di cui all'art. 1523 c.c., le parti convengono che il prezzo del bene venduto venga pagato in modo frazionato, entro un certo periodo, e che, correlativamente, la proprietà di esso passi al compratore soltanto con l'avvenuto pagamento dell'ultima rata.

Qualora venga apposta una clausola risolutiva espressa, il contratto si
risolve di diritto, quando il venditore dichiara al compratore che
intende avvalersi di tale clausola, non avendo più interesse alla
prosecuzione del rapporto, a causa dell'inadempimento del
compratore.

Per effetto della risoluzione del contratto il compratore perde, dunque, il titolo in base al quale gli era stato consegnato il bene ed è obbligato all'immediata restituzione di esso al proprietario.

Se la vendita con patto di riservato dominio è stata stipulata per atto pubblico, lo stesso costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Orbene, nell'art. 6 del contratto di compravendita stipulato in data 24/2/1998 dai coniugi Delussu e Carboni era testualmente previsto che:

“Il pagamento delle singole rate e di tutte le altre somme dovute...dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna rata e non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo, avendo la parte accettato la clausola del “solve et repete”.

In caso di ritardato pagamento oltre i quindici giorni, decorreranno di pieno diritto, a carico della parte acquirente, sulle somme dovute e non corrisposte, gli interessi di mora nella misura del 10% annuo fino a tutto il giorno di effettivo pagamento, senza bisogno di costituzione in mora e di altro avviso o atto.

Verificandosi siffatta ipotesi, la Cassa per la formazione della proprietà contadina potrà richiedere in via esecutiva, senza necessità di domanda giudiziale, il pagamento integrale di ogni somma ad essa dovuta per sorte capitale, accessori e spese giudiziali, riservandosi altresì di agire in via giudiziale, in qualsiasi momento dell'intervenuta morosità, per riottenere la disponibilità del diritto oggetto del presente atto.

Le parti convengono espressamente che, nel caso in cui lo stato di morosità dovesse perdurare per due annualità di preammortamento e di ammortamento, il presente contratto si intenderà risolto di diritto e le quote annuali eventualmente versate saranno ritenute dalla Cassa a titolo d'indennizzo per quanto ad essa dovuto dalla parte acquirente per sorte capitale, interessi e risarcimento danni”.

Proprio in base all'art. 6 del suddetto contratto, riscontrata la reiterata inadempienza nei pagamenti da parte dei coniugi Delussu- Carboni, l'ISMEA adiva nel 2011 il Tribunale civile di Roma per ottenere la declaratoria di risoluzione contrattuale, con conseguente obbligo di

restituzione dei terreni, richiesta accolta dalla sentenza n. 14803/2013, che ha dichiarato la risoluzione e disposto l'immediata riconsegna dei fondi rustici all'Ente legittimo proprietario.

Ciò nonostante, sebbene più volte sollecitato dall'ISMEA, il Delussu non solo non ha provveduto al doveroso rilascio dei terreni oggetto del contenzioso ma addirittura, proclamandosi legittimo proprietario, li ha dati in affitto ad altri.

In tale contesto, già viziato da plurimi profili d'illegalità, la Piu, che figurava formalmente quale legale rappresentante della società agricola DSF (della cui gestione si occupava, tuttavia, di fatto, lo stesso Delussu Francesco), inoltrava all'A.G.E.A. per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 varie domande per ottenere la corresponsione dei contributi agricoli sopra indicati, dichiarando che la ditta era in possesso di un effettivo e valido titolo di conduzione dei fondi rustici indicati nel fascicolo aziendale.

In proposito, a conferma della fittizietà della situazione (creata ad arte per poter poi chiedere ed ottenere la corresponsione dei contributi agricoli erogati dall'A.G.E.A.) e con riferimento al ruolo effettivamente ricoperto da Delussu Francesco nell'ambito della società DSF, va rammentato che, in sede di audizione svoltasi dinanzi alla Guardia di Finanza, su delega della Procura regionale, in data 10 marzo 2023 (v. all. 26 alla relazione prot. 113216/2023 del 9/6/2023), il sig. Cingolani Onelio, sentito quale operatore di sede dell'Ufficio MC001 del Centro di Assistenza Agricola "Liberi Agricoltori" di Macerata, ha dichiarato, in ordine ai rapporti intercorrenti tra la Piu e

Delussu Francesco, che: *“Antonella Piu è stata la compagna di Delussu Francesco, sicuramente negli anni in cui presentava le domande presso il nostro C.A.A.”* .

Lo stesso Cingolani, inoltre, alla domanda degli inquirenti su quali fossero le modalità di presentazione delle domande dei contributi negli anni 2014-2017, da parte della società DSF, ha chiaramente riferito che: *“Specifico che per la DSF io ho sempre avuto contatti con Francesco Delussu; lui si occupava di ogni aspetto inerente alla DSF, sia della gestione agricola che di quella amministrativa e bancaria, nonché dei contatti con fornitori e clienti. Antonella Piu veniva soltanto a firmare le domande, che io predisponavo su indicazioni del suo compagno. Il Delussu, infatti, evitava di esporsi formalmente in attività economiche per situazioni personali pendenti”* .

Da quanto sopra esposto, dunque, si trae conferma, senza ombra di dubbio, della fondatezza della prospettazione della Procura in merito al ruolo svolto da Delussu Francesco (compagno di Piu Antonella), che, da una parte, interviene quale locatore (apparentemente assieme alla coniuge Carboni Battistina) nella stipula con la società DSF del contratto di affitto dei fondi rustici (di cui si dichiara falsamente proprietario), contratto predisposto ad arte, assieme alla Piu (legale rappresentante di tale società), per ottenere indebitamente l'erogazione dei contributi agricoli erogati dall'A.G.E.A, e, dall'altra, opera quale amministratore di fatto della stessa società affittuaria.

D'altronde, di tale situazione e, in particolare, del ruolo rivestito dal Delussu nella società DSF dà sostanzialmente atto la stessa difesa dei

convenuti, che, nella memoria depositata, afferma che: *“Il Delussu, infatti, ha conferito i terreni, essendo parte della compagine sociale oppure essendo titolare di un diritto qualificato sugli stessi e, comunque, esercitando in prima persona l’attività agricola sui predetti fondi, a prescindere dagli assetti societari avvicendatisi nel tempo”.*

Ad ulteriore conferma della fittizietà del contratto di affitto e dell’intento fraudolento dell’intera operazione è, altresì, emerso che il canone annuo di € 800,00, che sarebbe stato pattuito per l’affitto dei terreni in questione, non è mai stato ricompreso nelle dichiarazioni reddituali rese dai sedicenti proprietari nonché locatori.

Appare, dunque, evidente che la soc. agricola DSF, tramite l’unica socia superstite, Piu Antonella, ha chiesto ed ottenuto per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 ingenti contributi comunitari, materialmente corrisposti dall’A.G.E.A., adducendo una rappresentazione della realtà sostanzialmente falsa, in quanto basata su un contratto d’affitto di fondi rustici artificiosamente stipulato in data 11/2/2014 tra i sedicenti proprietari dei fondi Delussu Francesco (amministratore di fatto della DSF e compagno della Piu) e Carboni Battistina (che, peraltro, ha disconosciuto la firma apparentemente apposta ed è stata ritenuta estranea alla vicenda, con conseguente archiviazione della sua posizione sia in sede di procedimento penale che in sede contabile), soggetti che, a seguito della suddetta sentenza del Tribunale civile di Roma del 2/7/2013, non potevano vantare alcun diritto sui terreni, e Piu Antonella, in formale veste di legale rappresentante della società affittuaria.

Sulla base degli elementi sopra illustrati, non può esservi alcun dubbio sul fatto che gli odierni convenuti abbiano agito dolosamente. Infatti, il Delussu era pienamente consapevole di non potersi arrogare il titolo di proprietario dei terreni, da lui artificiosamente dati in affitto alla soc. DSF (di cui egli stesso era amministratore di fatto), essendo a conoscenza della sentenza del Tribunale civile di Roma n. 14803/2013, non appellata, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, da lui stipulato nel 1998 con la “Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina” (cui è poi succeduto l’ISMEA), ed aveva sancito l’obbligo a carico suo (e della coniuge Carboni Battistina) di restituire i fondi rustici all’Ente legittimo proprietario.

In tale contesto, il Delussu non poteva neppure ritenersi possessore in buona fede dei terreni, in quanto era stato sollecitato dall’ISMEA a restituirli, sulla base del chiaro disposto della sentenza del Tribunale.

Ne consegue che il Delussu, sia in qualità di locatore (“sine titolo”) dei terreni che di amministratore di fatto della soc. agricola DSF, figurante quale affittuaria dei medesimi, era anche pienamente a conoscenza che l’erogazione dei contributi comunitari richiesti all’A.G.E.A. era indebita, in quanto basata su un’artificiosa rappresentazione della realtà, che egli stesso aveva contribuito a porre in essere.

Di tutto ciò era indubbiamente consapevole anche Piu Antonella (compagna del Delussu, a cui aveva lasciato la gestione di fatto dell’azienda agricola), che, peraltro, in qualità di legale rappresentante della società DSF, nell’inoltrare le richieste dei contributi all’A.G.E.A., dichiarava che la ditta era, in qualità di affittuaria, in possesso di un

Tribunale civile di Macerata, adito in opposizione a talune sanzioni amministrative loro irrogate relativamente alla medesima vicenda (giudizi R.G. 1716/2023 e 2527/2023).

Fermo restando che le suddette ordinanze non potrebbero assumere alcuna valenza vincolante nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, si osserva che gli odierni convenuti hanno proposto opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori emessi nei loro confronti dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Regione Marche.

Il Giudice civile adito, previo esame sommario, tipico della fase cautelare, ha sospeso l'efficacia esecutiva di tali provvedimenti, richiamando l'art. 1571 del c.c., da cui si desume che, sotto il profilo civilistico, il contratto di locazione di cosa altrui deve ritenersi valido ed efficace, almeno sino a quando il locatore abbia la piena disponibilità, pur se soltanto di fatto, della cosa locata e sia in grado di consegnarla e di garantirne il pacifico godimento al conduttore.

Il Giudice civile ha, inoltre, rilevato che il contratto stipulato l'11/2/2014 tra il Delussu (e la Carboni), da una parte, e la Piu, in qualità di legale rappresentante della soc. agricola DSF, dall'altra parte, non poteva ritenersi oggettivamente falso.

Questa Corte rileva, però, che erano false le dichiarazioni ivi contenute circa il diritto di proprietà dei terreni in capo al Delussu (ed alla Carboni), in quanto i fondi rustici appartenevano all'ISMEA, che aveva ottenuto la sentenza del Tribunale di Roma n. 14803 del 2/7/2013, dichiarativa sia della risoluzione del contratto di

compravendita con patto di riservato dominio stipulato nel 1998 sia dell'obbligo di restituzione dei terreni all'Ente proprietario, obbligo pretestuosamente disatteso dal Delussu.

D'altro canto, come sopra evidenziato, di tali circostanze era indubbiamente a conoscenza anche la Piu (compagna del Delussu), che figurava quale legale rappresentante della soc. agricola DSF (di cui era amministratore di fatto il Delussu), la quale era compartecipe della trama fraudolenta, appositamente finalizzata a rappresentare artificiosamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti occorrenti per richiedere l'erogazione dei contributi agricoli, che non sarebbero stati altrimenti conseguibili.

Il Collegio rileva, altresì, che, nella peculiare ottica del presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, non può assumere alcuna apprezzabile rilevanza l'affermazione che la titolarità in capo al locatore di un diritto reale o personale sulla cosa locata non costituisce un requisito di validità e di efficacia del contratto d'affitto, potendo l'eventuale carenza di essa riflettersi soltanto sulla fase di attuazione del rapporto e determinare la risoluzione del contratto, a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di garantire la disponibilità ed il pacifico godimento del bene all'affittuario.

In proposito, va ribadito che i convenuti nel presente giudizio hanno consapevolmente e deliberatamente posto in essere un'operazione fraudolenta, finalizzata a lucrare contributi comunitari, che non sarebbero stati altrimenti conseguibili, mancando il requisito di un titolo legittimo di conduzione dei terreni, in quanto essi

	appartenevano all'ISMEA, il quale ne aveva chiesto la restituzione.	
	Opinando diversamente, si perverrebbe alla conclusione, invero	
	irrazionale e contraria a principi fondamentali dell'ordinamento	
	giuridico, secondo cui chiunque, stipulando artificiosamente un	
	contratto d'affitto di terreni altrui, potrebbe arrogarsi il diritto di	
	chiedere l'erogazione di contributi comunitari non spettanti o porre in	
	essere, apparentemente, le condizioni affinché altri soggetti li possano	
	chiedere, eludendo le prescrizioni e la "ratio" della normativa in	
	materia e causando ingenti danni erariali.	
	9. Conclusivamente, il Collegio giudicante, in accoglimento della	
	domanda proposta dalla Procura regionale, ritiene che Piu Antonella e	
	Delussu Francesco debbano essere condannati al pagamento in favore	
	dell'A.G.E.A. della somma di € 72.956,40, da maggiorarsi di	
	rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con	
	decorrenza da ciascuna data di percezione dei contributi e sino alla	
	data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e	
	sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti	
	condannate.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	CONDANNA	
	Piu Antonella e Delussu Francesco al pagamento, in solido tra loro, in	
	40	

favore dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), del complessivo importo di € 72.956,40, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da ciascuna data di percezione dei contributi e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., in quote uguali, a carico dei suddetti soggetti condannati.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.

Il Presidente

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 22/07/2024

Il funzionario amministrativo

dott.ssa Milena Posanzini

(f.to digitalmente)